

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 978

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, CHIARANTE, TEDESCO  
TATÒ, RUSSO Michelangelo, ANDREINI, FABJ RAMOUS,  
FRANCHI, LUONGO, PELELLA, GAROFALO, PAGANO, NOCCHI,  
GUERZONI, BORATTO, GIOVANELLI e BORRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993**

---

**Limitazione dei mandati elettivi per i membri del Parlamen-  
to, per i parlamentari ed i consiglieri regionali e per gli  
eletti agli organi amministrativi degli enti locali**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende inserirsi nel processo più ampio e necessario delle riforme elettorali ed istituzionali indispensabili, ormai, non solo per una rigenerazione del circuito di comunicazione tra cittadini e istituzioni ma anche per la tenuta stessa della democrazia, considerata la gravità della crisi del sistema politico, la progressione geometrica dei fattori di dissoluzione e l'imprevedibilità degli sbocchi politici.

L'urgenza di una risposta democratica forte, innovativa e credibile alla generale e radicale domanda di cambiamento delle regole politiche, degli assetti istituzionali e delle leggi elettorali trova le sue ragioni più profonde nel rischio che elementi di crisi, di sfiducia, di insoddisfazione e persino di sbandamento, largamente presenti nell'opinione pubblica, possano essere intercettati, canalizzati e utilizzati, anche da forze irresponsabili, per creare un consenso di massa ad una svolta di tipo conservatore o neo autoritario, per non parlare dei pericoli di balcanizzazione, di frantumazione dell'identità nazionale.

Per questi motivi il Parlamento italiano deve compiere uno sforzo storico di innovazione, di responsabilità e di unità al fine di fornire al Paese risposte rapide, efficaci e all'altezza della sfida e della posta in gioco.

A questo sforzo ognuno di noi deve partecipare consapevolmente e attivamente. Anzi, proprio dalle rappresentanze parlamentari deve venire un segnale forte e concreto di innovazione e autolimitazione, capace non solo di evitare una frattura irreversibile tra elettori ed eletti ma di riaprire nuove corsie di comunicazione, di confronto e di fiducia.

In questo quadro si colloca la presente proposta di legge con la quale ci si prefigge

l'obiettivo di mettere un limite ai mandati elettivi per i membri del Parlamento, per i parlamentari e i consiglieri regionali e per gli eletti negli organi amministrativi degli enti locali.

Ed è proprio il concetto del limite che intendiamo introdurre e affermare nella vita politica e nel mandato elettivo, con la consapevolezza non solo di combattere fenomeni degenerativi a cui abbiamo assistito ed assistiamo, ma anche di affermare una visione diversa e più alta della politica, una dimensione più umana dell'impegno politico.

Con questo spirito sottoponiamo all'attenzione del Senato l'idea di introdurre, per legge, un limite massimo al mandato elettivo, ovvero di limitare ad un arco ragionevole di anni e di legislature la rieleggibilità al Parlamento nazionale, alle Assemblee e ai Consigli regionali, ai Consigli comunali e provinciali.

In concreto avanziamo la proposta di limitare il mandato elettivo, ad ogni livello istituzionale, a tre legislature.

Con un altro disegno di legge costituzionale, che si integra idealmente alla presente proposta, proponiamo di ridurre da cinque a quattro anni la durata delle legislature, con riferimento a tutti i livelli istituzionali.

Riteniamo, anche in questo modo, di dare una risposta alla domanda di cambiamento e di innovazione del sistema politico e di indicare, concretamente, i possibili, anche se parziali, sbocchi positivi alla gravissima crisi che investe le nostre istituzioni rappresentative.

Con questa proposta, inoltre, ci collegiamo ad esperienze interessanti che si stanno compiendo in altri Paesi. Nello Stato dell'Oklahoma, ad esempio, pochi anni fa attraverso uno specifico *referendum* popolare, automaticamente attivato dal mancato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esame nei tempi previsti di una proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto, appunto, la fissazione di un limite al mandato parlamentare, è stato deciso uno sbarramento di tre legislature ovvero, essendo di quattro anni la durata della legislatura, di dodici anni. In sostanza, nessun cittadino dello Stato dell'Oklahoma può essere eletto al Parlamento per più di tre legislature.

A questa proposta, nel nostro Paese, sono state avanzate - nel pur marginale dibattito che si è finora sviluppato - alcune obiezioni relative alla stabilità politica, alle competenze acquisite, alle esperienze maturate, alla deresponsabilizzazione degli eletti nella fase terminale, al mandato parlamentare dei maggiori *leaders* politici.

Siamo convinti che queste obiezioni e queste ragioni contrarie alla proposta abbiano un qualche fondamento. Tuttavia, all'obiezione, ad esempio, che viene fatta con maggiore frequenza, relativa alla perdita di competenze e di esperienze acquisite nel corso del mandato parlamentare, a parte il fatto che nessuna esperienza individuale è insostituibile e ogni competenza è, comunque, utilizzabile, si può replicare che nulla vieta di impegnare competenze e esperienze particolarmente rilevanti in funzioni di governo utili al Paese.

Riteniamo, in verità, che siano nettamente prevalenti le ragioni favorevoli, specialmente se si intende compiere uno sforzo di sintonizzazione con gli orientamenti dell'opinione pubblica e con la qualità degli sbocchi da offrire alla decisa e insopprimibile domanda di innovazione politica, elettorale ed istituzionale.

A giudizio dei proponenti gli elementi positivi contenuti nel presente disegno di legge sono prevalenti e possono essere, schematicamente, così riassunti:

1) inversione di tendenza nei comportamenti del ceto politico, con il passaggio dai vecchi meccanismi di autoriproduzione alle nuove regole di autolimitazione;

2) superamento del paradosso italiano della durata minima dei Governi e della stabilità massima del personale politico, attraverso nuovi meccanismi che portino,

invece, alla stabilità degli esecutivi e al rinnovamento del personale politico nelle istituzioni: con la proposta di legge al nostro esame, attraverso una normale fisiologia del ricambio delle rappresentanze si vuole affrontare il cosiddetto paradosso italiano, intanto, dal versante degli eletti, lasciando, ovviamente, ad altri interventi riformatori, il versante della stabilità dei Governi;

3) contributo forte e reale alla battaglia per combattere e disgregare le incrostazioni preoccupanti del sistema politico italiano ed, in particolare, dei maggiori partiti di Governo;

4) impulso significativo al superamento della identificazione fra vita e politica, fra ciclo vitale e mandato elettivo, anche al fine di impedire che la rappresentanza diventi mestiere, consuetudine, ceto politico, categoria e di affermare, inoltre, nella vita politica la cultura e la prassi del «limite»;

5) modifica delle logiche prevalenti nel sistema politico e nella maggior parte dei partiti, sulla base dei nuovi fattori di cambiamento e discontinuità che indubbiamente favoriscono il rinnovamento degli uomini e dei metodi;

6) trasmissione ai cittadini di un segnale chiaro e preciso di cambiamento reale, di disinteresse personale o categoriale, di liberazione di spazi per nuove energie e nuove esperienze e di concreto ricambio della classe politica italiana.

Il disegno di legge si compone di tre articoli:

L'articolo 1 concerne la limitazione ai mandati elettivi al Parlamento nazionale, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati: il riferimento viene fatto solo al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» in quanto la legge n. 29 del 6 febbraio 1948, recante: «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», su questo punto specifico rinvia, espressamente, alla legge per la elezione della Camera dei deputati;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 2 riguarda il limite ai mandati presso le Assemblee elettive delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome;

l'articolo 3, infine, si riferisce alle limitazioni ai mandati elettivi presso gli organi amministrativi degli enti locali.

Il meccanismo previsto prevede, per tutti i livelli istituzionali di riferimento - Parlamento nazionale, Assemblea o Consiglio regionale, Consiglio comunale e provinciale - la ineleggibilità per coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare o elettivo per tre legislature, anche non consecuti-

ve, o che, in caso di scioglimento anticipato per una o più legislature considerate, abbia ricoperto il mandato elettivo per un numero di giorni superiore alla durata ordinaria di due legislature e mezza.

Infine, il presente disegno di legge non affronta, deliberatamente, il problema di un limite temporale al mandato di parlamentare europeo perchè da parte dei proponenti si ritiene corretto, oltre che necessario, che una simile modifica debba scaturire da un processo di concertazione e di armonizzazione fra i diversi paesi della Comunità europea.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

*(Limite ai mandati elettivi  
al Parlamento nazionale)*

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

«Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un numero di giorni superiore alla durata ordinaria di due legislature e mezza».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

*(Limite ai mandati elettivi  
presso le Assemblee elettive  
delle regioni e delle province autonome)*

1. All'Assemblea regionale siciliana e ai Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato elettivo nel corso di tre legislature anche non consecutive presso il medesimo organo o, complessivamente, presso l'Assemblea o il Consiglio regionale di altre regioni. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea o del Consiglio per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro

che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato elettivo per un numero di giorni superiore alla durata ordinaria di due legislature e mezza.

2. La causa di ineleggibilità stabilita dal comma 1 del presente articolo costituisce disposizione di attuazione del primo comma dell'articolo 65 della Costituzione, anche ai sensi del limite alla competenza della legge dell'Assemblea regionale siciliana di cui al primo comma dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e della legge del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle prime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle regioni e delle province autonome successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

*(Limite ai mandati elettivi presso  
gli organi amministrativi degli enti locali)*

1. Nel primo comma dell'articolo 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

«8-bis. coloro che hanno ricoperto il mandato elettivo negli organi delle amministrazioni comunali e provinciali complessivamente per un numero di giorni pari a tre volte la durata ordinaria di quegli organi. In caso di scioglimento anticipato dei consigli comunali o provinciali per uno o più dei periodi considerati, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato elettivo per un numero di giorni

superiore alla durata ordinaria di due periodi e mezzo».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.